SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ---

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano» (2664), d'iniziativa dei deputati Sapienza ed altri; Lauricella ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Presidente Pag.	2,	4
ANGELONI (DC), relatore alla Commissione.	2,	4
LAMA (Com-PDS)		4

57° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1991)

I lavori iniziano alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano» (2664), d'iniziativa dei deputati Sapienza ed altri; Lauricella ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano», d'iniziativa dei deputati Sapienza, Augello, Riggio, Sanfilippo, Lucenti, Lauricella, Cavicchioli e Rais; Lauricella, Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Lucenti, Sanfilippo, Mannino Antonino, Sinatra, Folena e Mangiapane, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Angeloni di riferire sul disegno di legge.

ANGELONI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo al nostro esame, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2664, nel testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge n. 4836, d'iniziativa dei deputati Sapienza ed altri, e n. 4898, d'iniziativa dei deputati Lauricella ed altri, che erano praticamente identici nella loro formulazione.

Il disegno di legge al nostro esame, che si compone di un articolo 1 di tre commi, dà una interpretazione autentica di alcune disposizioni di legge vigenti; in particolare dà una interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, per rendere giustizia a coloro che hanno subìto un danno. Penso che i colleghi abbiano preso visione della relazione e del fascicolo di documentazione che accompagna il testo del disegno di legge. Quindi, non mi dilungherò troppo sugli aspetti del provvedimento al nostro esame.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971, con l'articolo 8, detta alcune disposizioni per i versamenti dei contributi volontari e ne fissa le modalità operative. La Regione siciliana con due leggi, precisamente con la legge del 6 giugno 1975, n. 42, e con la legge del 25 maggio 1979, n. 100, ha predisposto un piano di razionalizzazione nel settore solfifero siciliano, introducendo alcune modifiche. L'articolo 6 della legge n. 42 stabilisce che per gli impiegati e gli operai che alla data di entrata in vigore della legge abbiano compiuto il 50° anno di età, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; progressivamente si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati e gli operai al raggiungimento del 50° anno di età fino al 31 dicembre 1978 (termine spostato al 1982 dalla successiva legge del 25 maggio 1979, n. 100). «Ai predetti dipendenti» (prevede inoltre

57° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1991)

l'articolo 6 della legge n. 42) «è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, una indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonchè gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonchè di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi». In un comma successivo dell'articolo 6 della legge n. 42 (e questo è il punto) viene previsto che «saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita». Sottolineo questo passaggio perchè è proprio per una interpretazione autentica di esso che è stato presentato il provvedimento al nostro esame. Infatti, nel versamento dei contributi, che hanno consentito all'INPS di aumentare i livelli di pensione, non sempre si è fatto riferimento a questo punto, cioè alla «misura massima consentita», per cui qualche interessato si è poi trovato penalizzato.

Quindi, il disegno di legge al nostro esame mira a favorire e a garantire queste situazioni, come era nelle intenzioni del legislatore siciliano ed anche del legislatore nazionale il quale, con la citata legge n. 214 del 26 aprile 1982, aveva stabilito che per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della Regione siciliana. Sembrava che in questo modo dovesse essere chiarito il senso delle norme precedenti, quelle contenute nelle leggi siciliane, ma così non è stato. Infatti, alcuni parlamentari hanno sentito il dovere di presentare il provvedimento al nostro esame che si ricollega alle previsioni della legge n. 214, che ho adesso richiamato. Con il provvedimento al nostro esame si stabilisce che per i lavoratori dell'industria solfifera sicialiana la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è determinata (mentre l'articolo unico della legge n. 214, prevedeva, «è elevata») dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della Regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

Questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità dai membri della Commissione lavoro della Camera dei deputati. Come ho già detto si tratta di un provvedimento molto importante per gli interessati, che dà una interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214. Credo di poter dire che l'intendimento del Parlamento e quindi del legislatore è quello di garantire effettivamente il massimo possibile

11^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1991)

vantaggio per questi lavoratori (come era anche nelle intenzioni del legislatore quando è stata approvata la legge n 214).

LAMA. Per curiosità, chi paga i contributi?

ANGELONI, relatore alla Commissione. La regione Sicilia.

Dunque, confortato dal voto unanimemente favorevole espresso dai membri della Camera dei deputati, mi permetto di sollecitare analogo voto da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Rinviamo allora la discussione del disegno di legge, in attesa che pervengano i pareri richiesti.

I lavori terminano alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott ssa MARISA NUDDA